



# COMUNE DI CASALBORO

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 1 - 83034 C.F. e P. IVA 00230080640 - tel 0825.849005 fax protocollo 0825.849735  
e-mail: info@comune.casalboro.av.it pec: protocollo.casalboro@asmepec.it web: www.comune.casalboro.av.it

## ORDINANZA N. 54 DEL 14/11/2019

### IL SINDACO

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27/07/1934, n° 1256, e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n° 833;

**VISTA** la Legge 14/08/1991, n° 281, concernente "Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare gli articoli 2 e 3 che prevedono l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ;

**VISTO** l'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani e l'art. 4, comma 1, lett. a) del predetto Accordo, il quale ha previsto a decorrere dal 01/01/2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

**VISTA** la Legge 20 luglio 2004 n. 189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

**VISTA** l'ordinanza del 06/08/2008 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina" e l'ordinanza del 06/08/2013 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione da cani";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 209 del 27/06/2014 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTA** la Legge Regionale n° 25/83; la Legge Regionale n° 03/19;

**VISTI** gli articoli 26, 37 lett. a), 51, 61 e 92 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché gli articoli 19 e 35 del vigente Regolamento di Polizia Rurale;

#### TANTO PREMESSO,

#### ORDINA

con decorrenza immediata, ai proprietari di cani, ai detentori degli stessi ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

1. di **provvedere**, al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti nel territorio di questo Comune, alla registrazione, per il tramite dei veterinari pubblici competenti o per il tramite di veterinari liberi professionisti abilitati (*questi ultimi provvederanno a redigere la scheda identificativa del cane da inviare ai Servizi Veterinari dell'ASL AV per l'inserimento nell'anagrafe canina regionale*) mediante l'apposizione di microchip nel secondo mese di vita. Per i cani di età superiore ai due mesi l'obbligo della identificazione e della registrazione deve avvenire entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della presente ordinanza. Per questo scopo, nei termini assegnati, la microcippatura sarà gratuita, secondo le modalità stabilite con successivo atto da emanare che disciplinerà termini, modi e forme, nel rispetto della legge.
2. di **custodire** nelle abitazioni private animali da compagnia nella misura massima di 3 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade, luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;
3. di **vietare** l'accesso ai cani, anche se custoditi, in tutti i parchi gioco, nei giardini attrezzati e in altri luoghi simili con alta frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
4. l'**assoluto divieto**, ai proprietari o detentori di cani, dell'**abbandono** o dell'**omessa custodia**.
5. di **condurre** nelle pubbliche strade ed in ogni altro luogo aperto al pubblico al guinzaglio e con idonea museruola i cani di grossa taglia e/o di indole aggressiva, mentre i cani di piccola taglia solo al guinzaglio. Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone, e nelle eventuali aree appositamente attrezzate, i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, focalizzando l'attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;

**VALUTATO** che l'elemento essenziale per la lotta al randagismo è rappresentato dal possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;

**RITENUTA** necessaria ed improcrastinabile l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune, di misure straordinarie, vista la normativa vigente, di interventi e azioni preventive, mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica nonché azioni mirate a garantire altresì la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo - animale - ambiente;

**RITENUTO**, altresì, favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche;

**PRESO ATTO** delle reiterate segnalazioni della popolazione in merito alla mancata custodia dei cani in luoghi pubblici da parte dei proprietari ed auspicando una maggiore conoscenza ed attuazione, da parte dei proprietari, dei precisi obblighi ai quali sono tenuti;

**CONSIDERATE**, infine, anche le segnalazioni da parte dei frequentatori dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti

6. di **rimuovere** a mezzo paletta e sacchetto (vige l'obbligo di portarli a seguito) le deiezioni prodotte dal cane, le quali devono essere depositate in adeguati contenitori e smaltite, secondo la normativa vigente, a cura del proprietario;
7. di **non imbrattare** il suolo pubblico con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane nonché dei cani e gatti randagi.

Dei divieti ed obblighi di cui ai punti precedenti sono esentati i non vedenti accompagnati dal proprio cane.

La violazione di cui al punto 1 della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00; le violazioni di cui ai punti 6 e 7 della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 11/04/2019; le violazioni di cui ai punti 2, 3, 4, e 5 della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 516,46 ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Casalboro..

I Vigili Urbani, gli Organi di Polizia, le Guardie Zoofile riconosciute ed il personale qualificato ed abilitato alla salvaguardia delle norme di igiene e sanità pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza procedendo, in caso di infrazione, all'immediata contestazione della stessa.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Online, sul sito web e sull'app istituzionale del Comune di Casalboro, negli Esercizi Commerciali, nonché la notifica all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio Polizia Locale, all'ASL AV - Servizio Veterinario, al Comando Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino, al Comando Stazione Nucleo Forestale Ariano I.

#### AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Casalboro, li 14/11/2019



IL SINDACO

(Dot. Raffaele Fabiano)